

*Maggiorenne e trentaquattrenne: no alla protrazione  
dell'obbligo del mantenimento*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 marzo 2016 (Pres. est. G. Buffone)

**Mantenimento del figlio maggiorenne – Obbligo a carico dei genitori – Figlio che abbia ormai raggiunto l'età di 34 anni – Persistente dell'obbligo del mantenimento – Esclusione – Possibilità di invocare gli alimenti ex art. 433 c.c.**

*Con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non più del mantenimento ex artt. 337-ter, 337-octies c.c. In forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. civ., 20 agosto 2014 n. 18076). Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata «in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"» (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Nel tentativo di identificare una età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso può, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto (v. regime degli alimenti).*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

ORDINANZA

- *Rilevato che .... e ....., hanno contratto matrimonio ... in ..., in data .... (atto n. ...); dall'unione sono nati i figli ... (...1974) e .. (...1976), entrambi maggiorenni;*
- *Letto il ricorso introduttivo del procedimento e preso atto delle dichiarazioni rese a verbale;*

- *premessò che* nell'odierna fase sommaria, allo stato, deve assegnarsi prevalente efficacia probatoria al comportamento processuale tenuto dalle parti, ai documenti allo stato versati nel fascicolo nonché alle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e dalla parte resistente, salve le eventuali modifiche rese necessarie dal successivo sviluppo del procedimento;
- *rilevato* che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente si è costituita tardivamente,
- *ritenuto* che, quanto a ..., questi è maggiorenne e indipendente ed offre ospitalità alla madre, la quale è senza reddito e senza dimora;
- *ritenuto* che, quanto a ..., il padre ne allega le difficoltà economiche e la attuale convivenza con il padre, al punto da giustificare l'assegnazione della casa familiare;
- *ritenuto* che, al cospetto di un adulto di 41 anni, non possa optarsi per il beneficio del vincolo ex art. 337-sexies c.c., fuori dai casi in cui si tratti di figlio maggiorenne in condizione di handicap grave; infatti, con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come "figlio", bensì come adulto; giova infatti ricordare che, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. civ., 20 agosto 2014 n. 18076). Questa lettura più recente della Cassazione ha trovato la piena conferma delle Sezioni Unite (v. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 settembre 2014 n. 20448, punto n. 6.1.2). Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata «in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"» (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
- *ritenuto* che, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non possa più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto (v. regime degli alimenti);
- *ritenuto* tuttavia, che comunque ... abita con il padre che, quindi, sopporta costi anche per il medesimo; il ... ha un reddito da pensione di euro 700 mensili circa e paga un canone di locazione di euro 350,00 mensili;
- *ritenuto* che la situazione delle parti sia effettivamente di chiaro disagio economico e sociale, allo stato supportato dalle reti familiari e parentali; d'altro canto, proprio alla luce dei dati

attuali, non è possibile rintracciare, in favore della moglie, un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. nell'importo da questa indicato (euro 300), anche sotto forma di alimenti ex art. 433 c.c.; è però ben vero che il matrimonio ha avuto lunghissima durata (... anni), ha ospitato una piena genitorialità e reso i coniugi anche uniti nella gestione delle attività lavorative; la moglie non gode nemmeno di pensione, si alimenta grazie al supporto della beneficenza spontanea e ha una dimora grazie al figlio; il marito, comunque, ha un reddito da pensione garantito nel tempo sine die e ha alloggio in locazione; a fronte del suo reddito, si giustifica un assegno di mantenimento per la moglie di euro 100,00 mensili tenuto conto anche del fatto che si tratta di importo che l'onere potrà detrarre dal reddito ai fini fiscali;

Per Questi Motivi

*letto ed applicato l'art. 708 c.p.c.*

1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Respinge la richiesta di assegnazione della casa familiare sita in ..
3. Pone a carico di ... un assegno di mantenimento in favore della moglie, ..., nella misura di euro 100 mensili, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ISTAT dalla mensilità di marzo 2017.

*Visto l'art. 191 c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015,*

4. Dà atto che per effetto dell'odierna ordinanza ex art. 708 c.p.c., cessa il regime patrimoniale della comunione legale, ai sensi dell'art. 191 c.c. Manda alla Cancelleria di comunicare all'ufficiale dello stato civile il presente provvedimento, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione

omissis

Manda alla cancelleria per quanto di competenza  
Milano, li 29 marzo 2016

Il Presidente del Tribunale f.f.  
*dott. Giuseppe Buffone*